



CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA N. 1 del 03/01/2019

OGGETTO: Provvedimenti di modifica alla circolazione stradale ed alla sosta su strade e e piazze comunali relativi ad attività di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019; Ditta Protek Srl

il Responsabile del DIPARTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza presentata dalla Ditta Protek Srl, con sede in Pontassieve, Via P. Nenni 22, diretta ad ottenere regolamentazione della circolazione e della sosta dei veicoli su strade e piazze comunali per consentire l'esecuzione di lavori inerenti la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;

Considerato che l'istanza appare meritevole di accoglimento poiché la predetta ditta opera in nome e per conto della società Enel So.I.e. s.r.l. cui è appaltata la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Fiesole;

Considerato che la durata dell'appalto abbraccia tutto l'anno solare in corso;

Dato pertanto atto che la circolazione stradale in tutte le strade e piazze comunali debba essere all'occorrenza adeguatamente regolamentata mediante istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, e/o restringimento della carreggiata, e/o circolazione a senso unico alternato regolato da movieri;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D.Lgs 30/4/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Regolamento di esecuzione del codice medesimo, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che, con provvedimento del Sindaco n. 36 del 30 dicembre 2014, lo scrivente è stato nominato responsabile del Dipartimento Polizia Municipale;

Visto lo Statuto del Comune;

Ravvisata la propria competenza a provvedere;

ORDINA

Che con decorrenza dal giorno 02/01/2019 e comunque dopo l'apposizione nei termini di legge della prescritta segnaletica stradale, e fino al giorno 31/12/2019 nelle strade ed aree aperte al pubblico transito di seguito elencate siano osservati i seguenti obblighi, divieti o limitazioni:

- Divieto di sosta con rimozione forzata e/o restringimento della carreggiata e/o circolazione a senso unico alternato regolato da movieri;

DISPONE

Che il presente provvedimento entri comunque in vigore previa pubblicizzazione agli utenti della strada mediante apposizione dei prescritti segnali stradali ed oscuramento della segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza, da installarsi a cura di Ditta Protek Srl;

Che i segnali stradali diversi da quelli di interdizione della sosta devono essere collocati solo prima della loro vigenza. I segnali di divieto di sosta devono essere collocati almeno 48 ore prima della loro vigenza (i giorni festivi non possono essere computati in tale termine), integrati con il pannello aggiuntivo indicante la rimozione forzata e recanti il numero, la data ed il periodo di vigenza disposto nella presente ordinanza;

Dell'avvenuta collocazione della segnaletica deve essere data ogni qual volta comunicazione al Comando Polizia Municipale (a mezzo e-mail all'indirizzo polizia.municipale@comune.fiesole.fi.it) indicando la data e l'ora in cui è avvenuta l'installazione dei cartelli nonché la strada o tratto di essa interessata dal provvedimento;

Che al termine dei lavori la Ditta Protek srl provveda al ripristino dei luoghi; eventuali lesioni personali o danni a cose dovute alla mancata regolare attuazione del presente provvedimento saranno a completo carico del richiedente e l'amministrazione comunale non potrà ritenersi responsabile dell'accaduto;

Che, ai sensi dell'art. 673 del Codice Penale, perseguendo lo scopo di tutelare l'ordine pubblico, l'omesso collocamento di segnali o ripari può essere sanzionato per chi non si attiene alle prescrizioni specifiche che sono imposte dall'autorità ai fini della sicurezza stradale o ne comprometta il suo impiego;
La pubblicazione del presente provvedimento e la trasmissione dello stesso al richiedente mediante posta elettronica, ovvero altro mezzo da questi indicato;

COMUNICA CHE

- Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs 30/4/1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere presentato, da chi ne abbia interesse, ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni decorrenti dall'apposizione della segnaletica e con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 può essere alternativamente presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento;

INFORMA

Che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Comandante Alessandro Braschi;

AVVISA

Che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge.

Il personale designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs 30/4/1992 n. 285, è incaricato del controllo sulla applicazione del presente provvedimento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente ordinanza, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs 30/6/2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo, sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiesole rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

Il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Municipale.

Fiesole, 03/01/2019

il Responsabile
BRASCHI ALESSANDRO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.